



COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
(Provincia di Taranto)

ORDINANZA N. 62

Data: 29/07/2026

SINDACO

ORDINANZA SINDACALE

Assunta il giorno VENTINOVE del mese di LUGLIO dell'anno DUEMILAVENTISEI dal Sindaco.

Oggetto: MISURE URGENTI DI PREVENZIONE E TUTELA PER GLI ANIMALI D'AFFEZIONE

IL SINDACO

LEO FRANCESCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL SINDACO

PREMESSO CHE

Nella stagione estiva, nel territorio del Comune di San Marzano di San Giuseppe, vengono registrate elevate temperature che costituiscono un grave rischio per la salute e la vita degli animali d'affezione; le segnalazioni riguardanti cani, gatti e altri animali domestici lasciati, seppur temporaneamente, su spazi esterni privi di adeguata protezione dai raggi solari e dal calore, spesso durante l'assenza dei proprietari medesimi; l'esposizione prolungata, o anche temporanea nelle ore di massima insolazione, a temperature ambientali critiche può provocare disidratazione, colpi di calore, insufficienze respiratorie gravi, sofferenze acute e la morte degli animali stessi; pertanto, risulta necessario adottare misure urgenti di prevenzione e tutela per gli animali d'affezione;

VISTI

gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – TUEL);

la Legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo);

le norme del codice penale a tutela del benessere degli animali d'affezione;

CONSIDERATO

Che per le ragioni espresse in premessa occorre adottare misure immediate, cautelative e preventive a tutela della salute e del benessere di tutti gli animali sull'intero territorio comunale;

ORDINA

le disposizioni della presente ordinanza si applicano a decorrere dalla data della sua pubblicazione e fino al 15 settembre 2026 compreso, salvo proroghe o anticipazioni legate all'andamento delle condizioni meteorologiche.

È fatto divieto assoluto di detenere, anche soltanto temporaneamente o per periodi brevi, cani, gatti o altri animali d'affezione su balconi, cortili, verande e terrazze, aree esterne, recinti o spazi confinati privi di idonea copertura durante la fascia oraria compresa tra le ore **09:00 e le ore 19:00**.

I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo degli animali d'affezione devono garantire costantemente una protezione idonea dal sole e, più in generale, dalle ondate di calore oltre che una costante e ininterrotta disponibilità di acqua fresca in contenitori che non ne permettano il facile rovesciamento, posizionati rigorosamente all'ombra.

Gli Agenti di Polizia Locale del Comune di San Marzano di San Giuseppe le Forze dell'Ordine dello Stato presenti sul territorio, il Servizio Veterinario della competente ASL Taranto e le Guardie Particolari Giurate Zoofile riconosciute dalle associazioni di protezione animali sono incaricati della vigilanza, dell'esecuzione e del rigoroso controllo del rispetto della presente ordinanza.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato punibile ai sensi degli articoli 544-ter e 727 del Codice Penale, la violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 500,00 (ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000). È fatta

salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale qualora i fatti integrino ipotesi di reato previste dall'ordinamento. Nell'ipotesi in cui venga accertato un grave ed imminente pericolo per la vita o la salute dell'animale, gli organi di controllo dovranno procedere all'immediata messa in sicurezza dello stesso tramite sequestro cautelativo e contestuale trasferimento presso idonea struttura di ricovero convenzionata, gravando il trasgressore delle relative spese di trasporto, cura e custodia.

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di San Marzano di San Giuseppe per la durata di giorni 15.

DISPONE

di dare la massima diffusione del presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente; che la presente ordinanza venga comunicata, per quanto di rispettiva competenza, alla Prefettura di Taranto, alla Direzione del Servizio Veterinario dell'ASL Taranto, alla locale Stazione dei Carabinieri di San Marzano di San Giuseppe, al Comando di Polizia Locale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio. In via alternativa è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.